

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 27-6352

**Assemblea straordinaria ed ordinaria di Ceipiemonte s.c.p.a. del 15 gennaio 2018. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- il "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (CEIPIEMONTE S.c.p.a.) è il primo organismo regionale italiano dedicato all'internazionalizzazione del territorio, è il riferimento per le imprese locali che lavorano o intendono lavorare sui mercati esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a conoscere il sistema economico del Piemonte;

- su incarico dei propri soci, Ceipiemonte opera in diversi settori economici per favorire la crescita dell'innovazione, della competitività e dell'attrattività del Piemonte;

Ceipiemonte nasce nel 2006 da un'iniziativa della Regione Piemonte con l'accorpamento in un'unica società di enti preesistenti (Legge Regionale n.13/2006), in accordo con le Camere di Commercio, le rappresentanze delle categorie economiche, le Università, il Politecnico e altri enti territoriali;

- il rapporto costante con i Soci consente di coordinare efficacemente le attività, monitorare andamenti e situazioni locali, individuare e analizzare esigenze e opportunità di intervento.

- promuovendo l'eccellenza piemontese nel mondo e favorendo l'internazionalizzazione del territorio, Ceipiemonte persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- diffondere fra le PMI del Piemonte la consapevolezza del valore strategico dell'export, fornendo loro strumenti di informazione e opportunità di formazione
- rafforzare sui mercati esteri la presenza del sistema economico locale;
- attrarre investimenti in Piemonte, assistere le imprese estere/esterne interessate a insediarsi in Piemonte e alle estere già presenti che intendano sviluppare le proprie attività.

Premesso altresì che in data 15 gennaio 2018 è convocata l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.", siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.a.", società *in house providing* partecipata dalla Regione Piemonte, con all'ordine del giorno, per quanto riguarda la parte Straordinaria, comunicazioni del Presidente, modifiche statutarie e varie ed eventuali e, per quanto riguarda la parte Ordinaria, comunicazioni del Presidente, approvazione Bilancio preventivo 2018, determinazione dell'importo dei Contributi Ordinari dei Soci, disdetta locali dell'attuale sede sociale e varie ed eventuali.

Per quanto attiene agli argomenti relativi alla parte straordinaria, a seguito del fatto che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 comporta la rivisitazione degli statuti delle società partecipate da enti pubblici, è stata trasmessa dalla Società la tabella comparativa contenente il testo vigente nonché la proposta di modifica ed integrazione allo statuto sociale; detta tabella viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1) unitamente al testo dello statuto nella versione modificata (all. 2).

Considerato, per quanto riguarda la proposta di modifica ed integrazione agli articoli 1, 4 e 5, che:

- all'art. 1 la Società è esplicitamente qualificata come "*in house providing*";

- all'art. 4 è esplicitato che la Società svolge servizi volti al perseguimento delle attività istituzionali degli enti pubblici consorziati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle loro funzioni ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del

medesimo decreto;

- all'art. 5 è disciplinata la partecipazione di soci privati nel rispetto dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Considerato, per quanto riguarda la proposta di modifica ed integrazione all' art. 7, che è stabilito che i contributi annuali dei soci, definiti in sede di approvazione del budget di previsione, sono destinati a coprire unicamente le spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società; conseguentemente, ferma restando la proporzionalità rispetto alla partecipazione dei vari soci, viene abolito il limite minimo e massimo di tali contributi. Inoltre la contribuzione da parte delle Camere di Commercio (azioniste della Società) deve rispettare la determinazione dei compiti e delle funzioni ad esse attribuiti in base alla Legge 580/1993, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 219/2016. E' poi ridefinita la maggioranza assembleare per la determinazione dei suddetti contributi, è stabilito che la loro erogazione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 ed è eliminata la previsione di corresponsione di interessi nel caso il versamento del contributo non avvenga entro il termine stabilito.

Considerato, per quanto riguarda la proposta di modifica ed integrazione agli articoli successivi, che:

- all'art. 8 è previsto che il reintegro del capitale a seguito di perdite avvenga alle condizioni previste dal D. Lgs. 175/2016;
- all'art. 9, in materia di trasferibilità delle azioni, è soppressa la clausola di gradimento e viene introdotto l'obbligo di utilizzo della PEC per l'esercizio del diritto di prelazione;
- l'art. 11, che elenca gli organi della Società, è redatto in forma più sintetica, rinviando la disciplina dell'Organo Amministrativo ai successivi articoli dedicati;
- agli artt. 12, 13 e 14 è riordinata la disciplina del funzionamento dell'Assemblea dei soci;
- agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 22 è riordinata la disciplina del funzionamento dell'Organo Amministrativo, adattandola alla normativa vigente;
- all'art. 23 è riordinata la disciplina del funzionamento del Collegio Sindacale, adattandola alla normativa vigente;
- all'art. 24 è prevista la carica di Direttore Generale, con relativa disciplina;
- all'art. 25 è disciplinata la revisione legale dei conti;
- all'art. 26 è disciplinato il controllo analogo da parte degli enti pubblici partecipanti;
- l'art. 27 attiene alla determinazione della struttura organizzativa e sue variazioni;
- l'art. 28 attiene alle assunzioni ed al trattamento economico e normativo del personale;
- l'art. 29 disciplina gli emolumenti degli Organi Sociali e del Direttore Generale (in quest'ultimo caso ci si uniforma al disposto dell'art. 7 della l.r. 2/2010);
- l'art. 31, che disciplina il recesso del socio, viene adattato conseguentemente alla soppressione della clausola di gradimento di cui al già richiamato art. 9;
- all'art. 33, che disciplina la liquidazione della quota al socio uscente, è introdotto l'obbligo di trasmissione a ciascun socio tramite PEC della relazione di cui all'art. 2437 – ter c.c.;
- all'art. 35 è riordinata la disciplina dell'informativa ai soci, adattandola alla normativa vigente;
- l'art. 36 disciplina la condotta della Società in materia di trasparenza amministrativa;
- l'art. 37 individua il foro competente per eventuali controversie eliminando la possibilità di adire all'arbitrato;
- l'art. 38 stabilisce, ai sensi della normativa vigente, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali, nonchè il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Dato atto che le modifiche proposte sono coerenti con il nuovo quadro normativo risultante a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si ritiene di esprimersi

favorevolmente alla formulazione del nuovo testo statutario, con la precisazione che, per quanto riguarda l'articolo rubricato "Contributi dei soci e contribuzioni", possa ritenersi congruo il termine per il pagamento dei contributi fissato al primo giorno del mese di settembre dell'anno di riferimento. Si ritiene, altresì, di autorizzare il rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria del "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (CEIPIEMONTE S.c.p.a.) del 15 gennaio 2018 ad esprimersi favorevolmente all'approvazione di modifiche ed integrazioni non sostanziali che dovessero rivelarsi necessarie od opportune.

Per quanto attiene agli argomenti inseriti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si formulano le seguenti osservazioni sui punti a seguire:

Approvazione Bilancio preventivo 2018:

Vista la proposta di budget 2018 presentata dalla Società;

considerato che essa prevede "Nuove risorse regionali per progetti di attrazione investimenti" per euro 738.000, spesa già impegnata su Missione 19, Programma 1901, capitolo 140259/18 del bilancio regionale 2017 - 2019 (D.D. n. 161 del 28 settembre 2017 - Impegno n. 656/2018);

considerato che per il 2018 è prevista anche l'elaborazione di nuovi progetti per i soci al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione e che, per quanto riguarda la Regione, tali interventi, a condizione che i relativi progetti siano valutati positivamente e conseguentemente approvati, saranno finanziabili per un importo massimo di euro 417.000;

preso atto delle disponibilità finanziarie sul cap. 140259 disposte dal ddl regionale n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020), approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017 ed attualmente all'esame del Consiglio regionale;

considerato che, per quanto riguarda la Regione, la relativa copertura avverrà nella misura massima di euro 417.000 su Missione 19, Programma 1901, Capitolo 140259/2018, fatte salve le previsioni indicate dal citato ddl regionale n. 286, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale;

considerato l'incremento dei costi generali, che nello stesso budget ammontano a circa euro 850.000, sia rispetto al piano industriale 2018 (circa euro 600.000), sia rispetto alla previsione di bilancio 2017 (circa euro 800.000);

ritenuto di fissare, secondo il disposto del quinto comma dell'art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., l'obiettivo per la Società di contenere, nel 2018, i suddetti costi nella misura massima rappresentata dal corrispondente totale del consuntivo 2017;

considerato che il budget di cassa 2018 prevede un saldo negativo di euro 150.000 al termine dell'esercizio;

considerato che tale saldo negativo è dovuto principalmente all'esigenza di pagare, al termine dell'esercizio di riferimento, una buona parte dei fornitori, al fine di poter fornire tempestivamente i necessari rendiconti alla Regione per i progetti affidati a valere sul POR – FESR 2014 - 2020;

considerato che il percepimento di parte dei ricavi relativi ai progetti avverrà prevedibilmente nei primi mesi del 2019, e che la Società, grazie alle linee di credito attive, sarà

comunque in grado di far fronte ai propri debiti correnti fino all'incasso dei crediti maturati relativi ai progetti in corso;

considerato che il budget prevede la chiusura in pareggio dell'esercizio 2018;

ritenuto di esprimersi favorevolmente all'approvazione del budget 2018 fatte salve le previsioni indicate dal citato ddl regionale n. 286, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale;

considerato che, per quanto riguarda le attività previste, alla Direzione regionale affidante compete la valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo sull'esecuzione dandone comunicazione alla Direzione regionale competente.

Determinazione dell'importo dei Contributi Ordinari dei Soci:

Preso atto della considerevole riduzione dell'importo del contributo consortile annuale (sostanzialmente dimezzato) iscritto nel bilancio di previsione, e che questo sarà determinato sulla base delle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento, come previsto dall'art. 7 dello Statuto revisionato allegato al presente provvedimento, da individuarsi in accordo con la Società;

preso atto delle disponibilità finanziarie sul cap. 177017 disposte dal ddl regionale n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020), approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017 ed attualmente all'esame del Consiglio regionale;

considerato che, per quanto riguarda la Regione, il contributo troverà copertura nella misura massima di euro 417.000 su Missione 19, Programma 1901, Capitolo 177017, fatte salve le previsioni indicate dal citato ddl regionale n. 286, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Disdetta locali dell'attuale sede sociale:

Stante il prevedibile riutilizzo di locali di proprietà della Regione Piemonte nel breve medio periodo conseguente al trasferimento degli uffici regionali nella sede unica in fase di completamento, si ritiene, sebbene il punto non costituisca statutariamente materia riservata all'assemblea, di approvare l'operato del CdA che, con nota prot. 699/LEG del 21.12.2017, ha trasmesso al conduttore dell'immobile la comunicazione di disdetta del contratto di locazione relativo all'attuale sede; per quanto concerne l'individuazione di una nuova sede, si ritiene necessario che venga effettuata una procedura di evidenza pubblica ai sensi del d.lgs 50/2016.

Considerata la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie."

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante regionale che interverrà

all'Assemblea Straordinaria del "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (CEIPIEMONTE S.c.p.a.) del 15 gennaio 2018, e precisamente:

1. approvazione modifiche allo statuto vigente quali indicate nell'allegato testo comparato (all.1) e nel testo in versione clean (all.2);
2. di approvare, stanti le indicazioni fornite dalla società, il budget 2018, fissando nel contempo l'obiettivo di contenimento costi di cui in premessa;
3. di prendere atto e condividere la decisione del CdA di disdettare il contratto di locazione relativo all'attuale sede, dando indicazione di procedere alla ricerca della nuova sede mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs 50/2016;
4. di demandare alle Direzioni competenti, secondo le fonti di copertura in premessa indicate (Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale per il capitolo di spesa 140259 e Direzione Segretariato generale per il capitolo di spesa 177017), l'adozione dei necessari atti di spesa, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio regionale, del ddl n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020) e comunque nei limiti delle disponibilità da questo consentite, qualora inferiori;
5. di dare atto che i diritti del beneficiario matureranno all'assunzione dei suddetti atti di spesa, nei termini in essi contenuti;
6. di demandare alla Direzione regionale affidante la valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo nell'esecuzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO
<p>ARTICOLO 1) – Costituzione            In attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 è costituita ai sensi del l’art. 2615 – ter del codice civile, una Società Consortile per azioni, denominata "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.", a capitale pubblico prevalente, siglabile “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”.            La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>	<p>ARTICOLO 1) – Costituzione            In attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 è costituita, ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, una società Consortile per Azioni, denominata "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.", a capitale pubblico prevalente, siglabile “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”. <b>La stessa è qualificata come società in house providing</b>            La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>
<p>ARTICOLO 2) – Sede            La società ha sede legale nel comune di Torino.            Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio consorziato comunicare il cambiamento della propria sede legale.            L’assemblea dei soci, nei modi di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all’Estero.</p>	<p>ARTICOLO 2) – Sede            La società ha sede legale nel comune di Torino.            Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio consorziato comunicare il cambiamento della propria sede legale.            L’Assemblea dei soci, nei modi di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all’Estero.</p>
<p>ARTICOLO 3) – Durata            La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2056 (duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.</p>	<p>ARTICOLO 3) – <i>Durata</i>            La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2056 (duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p>
<p>ARTICOLO 4) – Oggetto</p> <p>La società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle</p>	<p>ARTICOLO 4) – Oggetto</p> <p><b>La società consortile svolge servizi strettamente necessari volti al perseguimento delle attività istituzionali degli enti pubblici consorziati nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle loro funzioni.</b></p> <p><b>Nello specifico</b>, la società <del>si propone</del> <b>effettua</b>, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare</p>

imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la Società sviluppa nelle forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte.

b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero.

c) Contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.

d) Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea.

e) Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico – sociale.

f) Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l'attività di

l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la società sviluppa, nelle forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero, rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte.

b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero.

c) Contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.

d) Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea.

e) Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico – sociale.

f) Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere, curando l'attività di

accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.

g) Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani.

h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri .

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La Società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, nei limiti consentiti dalla legge e dal successivo articolo 6, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci

Possono far parte della Società: le Camere di Commercio del Piemonte, la Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione

accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.

g) Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani.

h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, nei limiti consentiti dalla legge e dal successivo articolo 6, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci

Possono far parte della società: le Camere di Commercio del Piemonte, la Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione



della Valle d'Aosta, l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che, siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono, inoltre, partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

#### ARTICOLO 6) - Ripartizione dell'attività

La società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

#### ARTICOLO 7) – Contributi dei soci e contribuzioni

I Soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario.

I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3 sulla base della previsione delle esigenze di gestione

della Valle d'Aosta, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono, inoltre, partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

**La partecipazione di soci privati è ammessa a condizione che non comporti:**

**a) controllo, potere di veto;**

**b) esercizio di influenza determinante sulla società;**

**c) sia prevista dalla legislazione nazionale.**

#### ARTICOLO 6) - Ripartizione dell'attività

La società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala **o altri** recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

#### ARTICOLO 7) – Contributi dei soci e contribuzioni

I soci sono tenuti a versare alla società i contributi annuali ordinari **necessari** per fare fronte alle spese generali **strettamente necessarie di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario**. per il funzionamento della società stessa **ed nonché** i contributi straordinari **necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario**. **definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.**

**La contribuzione da parte delle Camere di Commercio rispetta la determinazione dei compiti e delle funzioni ad esse attribuiti in base alla Legge n. 580/1993, come da ultimo modificata dal D.Lgs. 219/2016.**

I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea **ordinaria** dei soci con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3, sulla base delle ~~ea~~ **previsioni delle esigenze di**

della Società esposte nel budget, e comunque in misura non inferiore a Euro 17.500 per ogni 1% di capitale posseduto e non superiore ad un massimo di tre volte tale importo.

In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i Soci sono tenuti a versare alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3 su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

I contributi devono essere versati dai Soci entro il primo giorno del mese di aprile dell'anno di riferimento; in caso di inadempimento è dovuto un interesse pari al tasso legale.

In caso dell'ingresso di nuovi Soci o di trasferimenti di pacchetti azionari all'interno della compagine sociale, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai Soci entranti o che aumentano la propria quota proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso o dal momento di acquisizione della maggiore quota; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.

I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono, altresì, rilasciare idonee garanzie a favore della Società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza, peraltro, che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati, nonché i Soci

~~gestione della società esposte nel di cui al precedente comma 1, in misura proporzionale alle quote consortili. e comunque in misura non inferiore a Euro 17.500 per ogni 1% di capitale posseduto e non superiore ad un massimo di tre volte tale importo.~~

~~In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare alla società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.~~

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza **dei due terzi dei soci pubblici** ~~di cui all'art. 14, comma 3~~, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico **e vengono erogati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.**

I contributi devono essere versati dai soci entro il primo giorno del mese di aprile dell'anno di riferimento. ~~in caso di inadempimento è dovuto un interesse pari al tasso legale.~~

In caso di ingresso di nuovi soci, o di trasferimenti di pacchetti azionari all'interno della compagine sociale, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti o che aumentano la propria quota proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso o dal momento di acquisizione della maggiore quota; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.

I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono, altresì, rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali - senza, peraltro, che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio - anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

singolarmente.

#### ARTICOLO 8) – Capitale e patrimonio sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi particolari diritti, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare l'articolo 2468 e 2348 c.c. e l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le nuove azioni, per ciascuna categoria, saranno riservate per la totalità in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute della stessa categoria, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di Euro 250.000,00;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio relative a precedenti esercizi;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- d) dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto previsto dal codice civile in materia.

#### ARTICOLO 9) – Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono trasferibili in favore di Soci e di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5 col consenso espresso da tanti Soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.

Il Socio che intende alienare deve inviare all'Organo amministrativo una comunicazione contenente le condizioni e termini identificativi del proposto trasferimento, e in ogni caso l'indicazione dell'oggetto, dell'eventuale

#### ARTICOLO 8) – Capitale e patrimonio sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi particolari diritti, ~~anche~~ mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare l'articolo 2468 e 2348 c.c. e l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le nuove azioni, per ciascuna categoria, saranno riservate per la totalità in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute della stessa categoria, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente Statuto.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di Euro 250.000,00;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio relative a precedenti esercizi;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- d) dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini **alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica nonché secondo ~~salvo quanto previsto dal le disposizioni~~** del codice civile in materia.

#### ARTICOLO 9) – Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono trasferibili in favore di soci e di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5 ~~col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.~~

Il socio che intende alienare deve inviare all'Organo amministrativo una comunicazione contenente ~~le~~ condizioni e termini identificativi del proposto trasferimento, e in ogni caso l'indicazione dell'oggetto, dell'eventuale corrispettivo e condizioni di pagamento offerti e

corrispettivo e condizioni di pagamento offerti e delle generalità del possibile acquirente.

L'Organo amministrativo convoca l'Assemblea dei Soci entro i successivi trenta (30) giorni, per esprimere il gradimento sul trasferimento; all'avviso di convocazione viene allegata la proposta suddetta.

Nel caso in cui il gradimento non sia deliberato nel termine anzidetto o sia negato senza motivazione, basata sull'interesse della società, il Socio che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società.

Una volta ricevuto il gradimento, le azioni sono liberamente trasferibili entro i successivi sei mesi, alle condizioni e nei termini della proposta. Tuttavia, se il trasferimento deve essere effettuato in favore di terzi e con corrispettivo in denaro, gli altri Soci possono esercitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante accettazione scritta della proposta, comunicata al Socio alienante e all'Organo amministrativo entro i venti (20) giorni successivi all'Assemblea che ha deliberato il gradimento.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo per tutte le azioni oggetto della proposta di trasferimento. Se i Soci che intendono esercitare la prelazione sono più d'uno, la prelazione s'intende esercitata da ciascuno di essi parzialmente, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, acquistando essi comunque insieme la totalità delle azioni da trasferire.

Se viene esercitata la prelazione, le azioni sono trasferite ai Soci acquirenti senza indugio dopo lo scadere del termine per l'esercizio del diritto, al prezzo ed alle condizioni indicati nella proposta dell'alienante.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 10) – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono alla redazione del bilancio e del programma di attività di cui all'art. 26 che devono essere

delle generalità del possibile acquirente.

~~L'Organo amministrativo convoca l'Assemblea dei soci entro i successivi trenta (30) giorni, per esprimere il gradimento sul trasferimento; all'avviso di convocazione viene allegata la proposta suddetta.~~

~~Nel caso in cui il gradimento non sia deliberato nel termine anzidetto o sia negato senza motivazione, basata sull'interesse della società, il socio che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società.~~

~~Una volta ricevuto il gradimento, le azioni sono liberamente trasferibili entro i successivi sei mesi, alle condizioni e nei termini della proposta. Tuttavia, se il trasferimento deve essere effettuato in favore di terzi e con corrispettivo in denaro, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione.~~

Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante accettazione scritta della proposta, **comunicata notificata tramite posta elettronica certificata (PEC)** al socio alienante e all'Organo amministrativo, entro i venti (20) giorni successivi alla **comunicazione all'Assemblea che ha deliberato il gradimento.**

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo per tutte le azioni oggetto della proposta di trasferimento. Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più d'uno, la prelazione s'intende esercitata da ciascuno di essi parzialmente, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, acquistando essi comunque insieme la totalità delle azioni da trasferire.

Se viene esercitata la prelazione, le azioni sono trasferite ai soci acquirenti senza indugio dopo lo scadere del termine per l'esercizio del diritto, al prezzo ed alle condizioni indicati nella **proposta comunicazione** dell'alienante.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 10) – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono alla redazione del bilancio e del programma di attività di cui all'art. **30** ~~26~~, che devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea dei soci.

discussi ed approvati dall'assemblea dei soci. La Società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

#### ARTICOLO 11) – Organi della Società

Sono Organi della Società:

- \* l'Assemblea dei soci;
  - \* il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
  - \* il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - \* il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  - \* il Collegio Sindacale.
- E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ARTICOLO 12) – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di loro iniziativa o qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri in carica e/o Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla conoscenza di tale esigenza in capo all'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

La società non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

#### ARTICOLO 11) – Organi della società

Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- **l'Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; \* il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;**
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ARTICOLO 12) – Assemblea dei soci.

**La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura dell'Organo di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telegramma o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro dei soci.**

**L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 del c.c., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.**

**L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del c.c., nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente**

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti in quanto non adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 13) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.

**costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.**

**In mancanza di formale convocazione, si applica il disposto di cui al quarto periodo dell'art. 2366 del c.c.. In tale ultima ipotesi dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.**

**E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audiovideo conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audiovideo collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:**

**a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;**

**b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**

**c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**

**d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.**

#### ARTICOLO 13) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

**Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.**

**Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato**

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società.

Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

E' valida l'Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione che può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento

**nella delega.**

**Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega è stata conferita solo per la prima convocazione dell'Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive.**

**Nei limiti ed alle condizioni previste dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società.**

**Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.**

**L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.**

**Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.**

**L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.**

**Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente.**

~~L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di loro iniziativa o qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri in carica e/o soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.~~

~~L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari~~

con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

~~esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla conoscenza di tale esigenza in capo all'Organo di Amministrazione.~~

~~L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".~~

~~In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.~~

~~Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti in quanto non adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.~~

~~ARTICOLO 13) — Intervento e rappresentanza nell'Assemblea~~

~~Hanno diritto di intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società, o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.~~

~~Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.~~

~~La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società.~~

~~Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita~~



ARTICOLO 14) – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.

~~per più Assemblee.~~

~~La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.~~

~~Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.~~

~~E' valida l'Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione che può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:~~

~~a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;~~

~~e) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~

~~d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.~~

~~Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.~~

~~Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.~~

ARTICOLO 14) – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:

1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 26 predisposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei Soci previsti dal precedente art. 7 dello Statuto;

3. ammissione di nuovi Soci e trasferimento di azioni tra i Soci;

4. esclusione dei Soci nei termini di cui all'art. 28;

5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila);

6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda;

7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 32. Sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i ¾ (tre/quarti) del capitale sociale le delibere dell'assemblea ordinaria relative alla nomina del consigliere di amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 16 e relative alla nomina del Presidente, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 15) – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale

in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'Assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:

1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 30 ~~26~~ predisposto **dall'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;**

2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci **secondo quanto** previsto dal precedente art. 7 dello Statuto;

3. ammissione di nuovi soci e trasferimento di azioni tra i soci;

4. esclusione dei soci nei termini di cui all'art. 32 ~~28~~;

5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda;

~~7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 32.~~

Sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i ¾ (tre/quarti) del capitale sociale le delibere dell'Assemblea Ordinaria relative alla nomina del Consigliere di amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di Commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 16 e relative alla nomina del Presidente, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 15) – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla

scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale, o più della metà del capitale per la nomina e revoca dei liquidatori.

ARTICOLO 16) – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente. L'amministrazione può, altresì, essere affidata ad un Amministratore Unico.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, alla Regione Piemonte spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di un Consigliere.

Alle Camere di commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di un Consigliere.

Il restante Consigliere, sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.

La Regione e le Camere di commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina in modo che almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al genere (femminile o maschile) diverso da quello degli altri. A tal fine, la Regione e le Camere di commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri due Consiglieri nominati.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale, o più della metà del capitale per la nomina e revoca dei liquidatori.

ARTICOLO 16) – ~~Consiglio di~~ **Organo amministrativo**

**La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione** composto da tre **o cinque membri**, incluso il Presidente, **qualora ne sussistano le specifiche ragioni previste dalla legge.**

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, alla Regione Piemonte spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., **la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).**

Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. **la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).**

Il restante Consigliere sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, **ove nominato.**

La Regione e le Camere di Commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina **in modo da garantire il principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia** ~~ehe almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al genere (femminile o maschile) diverso da quello degli altri.~~ A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri Consiglieri nominati. I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del**

<p>ARTICOLO 17) – Sostituzione di Amministratori</p> <p>Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applicano le norme che seguono, assicurando comunque che almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al genere diverso da quello degli altri.</p> <p>In caso di cessazione dell'Amministratore nominato dall'Assemblea, se è rimasta in carica la maggioranza dell'Organo amministrativo, questa provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che nomina il sostituto.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla Regione o dalle Camere di Commercio, i restanti amministratori provvederanno ad informare entro dieci giorni lavorativi l'Ente che aveva nominato l'Amministratore cessato affinché provveda a nominare un sostituto.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea e di uno di quelli nominati dalla Regione o dalle Camere di Commercio, il restante amministratore nel minor tempo possibile convoca l'Assemblea e informa l'Ente interessato, affinché provvedano alle rispettive sostituzioni.</p> <p>Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio Sindacale, il quale compie nel</p>	<p><b>Consiglio di Amministrazione (o, se nominati, decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.</b></p> <p>ARTICOLO 17) – Sostituzione di Amministratori</p> <p><b>In caso di Organo amministrativo collegiale,</b> per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati, si applicano le norme che seguono, assicurando comunque <del>che almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al</del> <b>il principio di equilibrio tra i generi e che permanga la maggioranza dei componenti diverso da quello degli altri.</b></p> <p>In caso di cessazione dell'Amministratore nominato dall'Assemblea, se è rimasta in carica la maggioranza dell'Organo amministrativo, <del>questa l'Assemblea medesima</del> <b>provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo Amministrativo successiva</b> <del>Assemblea che nomina il sostituto.</del></p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla Regione o dalle Camere di Commercio, i restanti amministratori provvederanno ad informare entro dieci giorni lavorativi l'Ente che aveva nominato l'Amministratore cessato affinché provveda a nominare un sostituto.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea e di uno di quelli nominati dalla Regione o dalle Camere di Commercio <b>ove l'Organo Amministrativo sia composto da 5 membri, i</b> <del>il</del> <b>restante</b> <del>amministratore</del> <b>ie</b> nel minor tempo possibile <del>convoca</del> <b>no</b> l'Assemblea e <del>informa</del> <b>no</b> l'Ente interessato, affinché provvedano alle rispettive sostituzioni.</p> <p>Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o <b>due su tre degli amministratori o</b> tutti gli amministratori, l'Assemblea <del>per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio</del> deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale compie nel frattempo gli atti</p>
---	---

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 18) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti in materia di internazionalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video – conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, con ogni possibilità di contraddittorio e di scambio dei documenti.

di Ordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 18) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno ~~due membri~~ **un terzo dei suoi componenti** o dal Collegio Sindacale **con deliberazione assunta a maggioranza.**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta **elettronica certificata o, in subordine, raccomandata telegramma;** ~~telefax o posta elettronica~~ da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale ~~o l'Amministratore Delegato;~~ **se nominato.**

Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, **altri funzionari interne della società e/o** esperti in materia di internazionalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ~~dal Presidente e da tutti gli intervenuti;~~ che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, con ogni possibilità di contraddittorio e di scambio dei documenti. **Inoltre deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.**

ARTICOLO 19) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi, potere che il Consiglio ha facoltà di delegare al Direttore Generale.

Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra esterni anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario, se nominato.

ARTICOLO 20) – Poteri del Consiglio di amministrazione

Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e hanno facoltà di compiere gli atti che ritengano opportuni nell'esecuzione del programma di attività approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 4, n. 1 e nei limiti del controllo analogo di cui all'art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire tutti o parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri in qualità di amministratori delegati, nei limiti di legge, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 19) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, **se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.**

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi, potere che il Consiglio ha facoltà di delegare al Direttore Generale **o all'Amministratore Delegato, se nominati o ad altre funzioni della Società.**

Nelle riunioni collegiali, il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra esterni **al CdA**, anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario, se nominato.

ARTICOLO 20) – Poteri **e competenze dell'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione**

Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, ~~il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono~~ **all'Organo Amministrativo investiti spettano** di tutti i poteri ~~di~~ per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società e ~~hanno~~ facoltà di compiere gli atti che ritengano ~~opportuno.~~ **nell'Organo Amministrativo compete, inoltre,** l'esecuzione del programma di attività approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 4, n. 1 e nei limiti del controllo analogo di cui all'art. ~~21.~~ **2+6.**

**Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi Il Consiglio di Amministrazione può delegare**

La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, o l'Amministratore Unico nominano il Direttore Generale che è il responsabile della corretta esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Egli:

- a) assicura la gestione complessiva della società;
- b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale;
- c) ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;
- d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'Assemblea per

~~le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea conferire tutti o parte dei propri poteri a uno dei suoi membri in qualità di Amministratore Delegato, nei limiti di legge, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.~~

**In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale, ove nominato, e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.**

**L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.**

**Ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica l'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.**

La carica di Amministratore Delegato **non** è cumulabile con quella di Presidente ~~e/o di Vice~~ **Presidente** del Consiglio di Amministrazione.

~~Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente~~ **può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti, poteri e responsabilità.**

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure ad negotia, determinandone i limiti all'atto del conferimento.

**COMMA SPOSTATO NELL'ARTICOLO RUBRICATO DIRETTORE GENERALE**

l'approvazione;

e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire al Direttore Generale una procura generale o procure ad negotia, determinandone i limiti all'atto del conferimento.

#### ARTICOLO 21) – Controllo analogo

La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo delle società in house, nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dagli Enti Soci.

La Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

#### ARTICOLO 22) – Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con l'età di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri; al Presidente spetta, inoltre, il potere di convocare il consiglio e dirigerne le riunioni.

In caso di impedimento del Presidente, il Presidente potrà essere sostituito dal Vice Presidente.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, i poteri di rappresentanza sopra indicati spettano a quest'ultimo.

#### ARTICOLO SPOSTATO

ARTICOLO 22) – **L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.**  
**L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

**a) ha ~~spetta la firma e~~ la rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti; ~~ed arbitri, munendoli dei necessari poteri~~**

**b) ~~convoca e presiede~~ ~~spetta, inoltre, il potere di convocare~~ il Consiglio di Amministrazione, quando esistente, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni su materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi. ~~e presiederne dirigerne le riunioni.~~**

**c) dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando esistente;**

**d) presiede l'Assemblea;**

**e) esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, quando esistente, qualora autorizzato dall'Assemblea.**

**Il Presidente adotta, in casi di necessità ed**



ARTICOLO 23) – Collegio sindacale

La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi, e due supplenti, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c. la Regione Piemonte e le Camere di Commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo ed uno supplente, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato detenga almeno un terzo del Collegio e che i supplenti siano di genere diverso l'uno dall'altro e subentrino in modo tale da garantire tale quota. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

**urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.**

**L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione quando esistente, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.**

In caso di impedimento del Presidente, ~~il~~ **Presidente lo stesso** potrà essere sostituito dal Vice-Presidente

~~Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, i poteri di rappresentanza sopra indicati spettano a quest'ultimo.~~

ARTICOLO 23) – Collegio Sindacale

La gestione della società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., la Regione Piemonte e le Camere di Commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo ed uno supplente, **in modo tale da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia** ~~garantire che il genere meno rappresentato detenga almeno un terzo del Collegio e che i supplenti siano di genere diverso l'uno dall'altro e subentrino in modo tale da garantire tale quota.~~ A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.

**Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da**

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

**altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 39/1995. Non possono far parte del Collegio Sindacale coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge regionale 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.**

**L'incarico di componente del Collegio Sindacale è rinnovabile una sola volta.**

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione **o videoconferenza**, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito **di seguire la discussione, partecipare ai controlli e** di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati **e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.**

**Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.**

**ARTICOLO 24) – Direttore Generale**

**Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese e/o amministrazioni pubbliche.**

**Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.**

**Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili.**

**Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego,**

ARTICOLO 24) - Controllo contabile

La revisione legale dei conti della società deve essere esercitata da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo, sentito il Collegio Sindacale.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico di componente del Collegio sindacale è rinnovabile una sola volta.

**commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo amministrativo.**

**Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.**

**Qualora l'Organo amministrativo decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni possono essere esercitate dall'Amministratore Unico o dal componente delegato del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.**

**Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sulla sua possibile e/o prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.**

**Il Direttore Generale:**

a) assicura la gestione complessiva della società;  
b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale;

c) ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;

d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'Assemblea per l'approvazione;

e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.

**ARTICOLO 254) - Revisione legale dei conti Controllo contabile**

La revisione legale dei conti della società deve essere esercitata da un revisore contabile o da società di revisione, a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea **ordinaria, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale**, la quale **ne determina il relativo corrispettivo, ~~sentito il Collegio Sindacale.~~**

~~Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.~~

~~L'incarico di componente del Collegio Sindacale~~

~~è rinnovabile una sola volta.~~

**Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:**

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

**Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non deve essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.**

**L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.**

#### **ARTICOLO 26) – Controllo analogo**

~~La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo delle società in house, nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dagli Enti soci.~~

~~La società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti~~

**La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché ai provvedimenti attuativi di tali discipline deliberati dal Socio, sulla base degli indirizzi impartiti dal medesimo.**

**A tal fine la società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i**

ARTICOLO 25) – Emolumenti Amministratori e Sindaci

Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente.

La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.

Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società.

ARTICOLO 26) – Il programma di attività

**flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.**

**Conseguentemente, copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove esistente, nonché i verbali del Consiglio stesso, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, unitamente alle relazioni e agli eventuali rilievi e/o osservazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione - effettuate sulle attività oggetto di affidamenti in house - devono essere tempestivamente trasmessi ai Soci.**

**ARTICOLO 27)- Struttura organizzativa**

**La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo amministrativo.**

**La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.**

**ARTICOLO 28)- Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale**

**Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dal Regolamento delle assunzioni predisposto dalla Società in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.**

**ARTICOLO 29) – Emolumenti Organo Amministrativo, Amministratori e Sindaci e Direttore Generale**

**Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea determina, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale, l'importo complessivo per la remunerazione dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.**

**COMMA SPOSTATO**

**E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.**

**Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può determinare altresì l'importo complessivo per la**

Nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006 il programma di attività della Società è composto da:

- a) il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
- b) le iniziative promozionali;
- c) i progetti;
- d) le attività specifiche.

Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel Programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali componenti di spesa.

#### ARTICOLO 27) – Recesso del socio

Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso può essere esercitato nei casi di rifiuto del gradimento al trasferimento di azioni, ai sensi dell'art. 9. Si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso, i soci hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al Socio recedente in proporzione alle azioni possedute. Si applica l'art. 2437 sexies c.c.

La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del socio receduto è disciplinata dal successivo art. 29.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### ARTICOLO 28) – Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 14 comma 3, non computandosi nel quorum deliberativo la quota del socio da escludere, nei confronti del Socio che:

- a) non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società;
- b) è soggetto a procedure concorsuali;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;
- c) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente

remunerazione di tutti gli amministratori, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, e **all'Amministratore Delegato, se nominato.**

La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.

Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della società.

**Il trattamento retributivo del Direttore Generale non deve essere superiore a quello riconosciuto ai Direttori regionali.**

**Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del compenso attribuito al Direttore Generale dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dall'Organo amministrativo.**

ARTICOLO ~~30~~ **26**) – Il programma di attività  
Nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006, il programma di attività della società è composto da:

- a) il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
- b) le iniziative promozionali;
- c) i progetti;
- d) le attività specifiche.

Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel Programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali componenti di spesa.

#### ARTICOLO ~~31~~ **27**) – Recesso del socio

~~Oltre ai casi previsti dalla legge, il~~ **In caso di recesso può essere esercitato nei casi di rifiuto del gradimento al trasferimento di azioni, ai sensi dell'art. 9.** Si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso, i soci hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio recedente in proporzione alle azioni possedute. Si applica l'art. 2437 sexies c.c..

La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del socio receduto è disciplinata dal

Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la Società.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 33 entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Al socio escluso spetta la liquidazione della quota ai sensi del successivo art. 29.

I soci rimanenti hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al Socio escluso in proporzione alle azioni possedute entro quindici (15) giorni dallo scadere del termine per l'impugnazione di cui sopra, con dichiarazione scritta inviata all'Organo Amministrativo della Società. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'importo di cui all'art. 29. In caso di mancato acquisto nel termine di cui sopra da parte degli altri Soci si applicano le norme previste dalla legge in materia di liquidazione della quota del socio receduto.

ARTICOLO 29) – Liquidazione della quota al socio uscente

In caso di recesso o esclusione la partecipazione al capitale sociale spettante al socio uscente sarà liquidata sulla base dell'art. 2437 ter c.c.

Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla società verso il socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento di liquidazione le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e del l'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'articolo 2437 – ter

successivo art. ~~33~~ **29**.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO ~~32~~ **28**) – Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 14 comma 3, non computandosi nel quorum deliberativo la quota del socio da escludere, nei confronti del socio che:

- a) non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società;
- b) è soggetto a procedure concorsuali;
- c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della società;
- d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la società.

~~La deliberazione può essere impugnata davanti al Foro di Torino competente. Collegio arbitrale di cui all'art. 33 entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.~~

Al socio escluso spetta la liquidazione della quota, ai sensi del successivo art. ~~33~~ **29**.

I soci rimanenti hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio escluso in proporzione alle azioni possedute entro ~~quindici~~ **30** giorni dallo scadere del termine per l'impugnazione di cui sopra, con dichiarazione scritta inviata all'Organo Amministrativo della società. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'importo di cui all'art. ~~33~~ **29**.

In caso di mancato acquisto nel termine di cui sopra da parte degli altri soci si applicano le norme previste dalla legge in materia di liquidazione della quota del socio receduto.

ARTICOLO ~~33~~ **29**) – Liquidazione della quota al socio uscente

Codice Civile, apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

L'Assemblea straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie a causa dell'esclusione e/o del recesso dei soci.

#### ARTICOLO 30) – Scioglimento

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 31) - Informativa

Salvo quanto previsto dall'art. 22, devono comunque essere inviati a tutti i soci:

- il Programma di attività ed il bilancio,

In caso di recesso o esclusione, la partecipazione al capitale sociale spettante al socio uscente sarà liquidata sulla base dell'art. 2437 ter c.c..

Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla società verso il socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento di liquidazione le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e del l'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere, a norma dell'art. 2437 – ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea **e da trasmettere in pari data a ciascun socio tramite posta elettronica certificata. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese.** Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

L'Assemblea Straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie a causa dell'esclusione e/o del recesso dei soci.

#### ARTICOLO ~~34~~ 30) - Scioglimento

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;



unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- il Programma di attività ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono tenuti, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 32) - Emissione di obbligazioni

La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere obbligazioni ai sensi del l'art. 2410 del Codice Civile.

ARTICOLO 33) – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci (inclusi quelli esclusi o

d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO ~~35~~ ~~34~~) - Informativa

Salvo quanto previsto dall'art. 262, devono comunque essere inviati a tutti i soci:

- il Programma di attività ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dall'**Organo Amministrativo** ~~Consiglio di Amministrazione~~, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- il Programma di attività ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci;

**- la relazione semestrale**

**- la relazione annuale sul governo societario ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica**

**L'Amministratore Unico** o il Presidente, **in caso di organo amministrativo collegiale**, sono ~~è~~ tenuti a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

~~Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono~~ **L'Organo Amministrativo** è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio ~~richiedente~~ risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

~~Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico~~ **L'Organo Amministrativo** provvede ~~o~~ a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con

receduti) o tra i soci medesimi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e del presente Statuto e/o, più generale dell'esercizio dell'attività sociale, sarà risolta (previo esperimento del tentativo di conciliazione presso organismi abilitati ai sensi di legge) da un arbitro unico in via rituale e secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà a Torino.

#### ARTICOLO 34) - Regime transitorio

Nelle more del completamento della modifica del quadro normativo di cui al D.Lgs. 175/2016 ed, in particolare, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto stesso, l'amministrazione sarà affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, designato ai sensi dell'art. 16.

#### ARTICOLO 35) – Rinvio alle disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 36) Trasparenza Amministrativa**

**Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.**

**Inoltre la Società adempie a tutti gli obblighi previsti, ai sensi della normativa vigente, in materia di prevenzione della corruzione.**

#### ~~ARTICOLO 32) – Emissione di obbligazioni~~

~~La società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 del codice civile.~~

#### ARTICOLO ~~37~~ **33) – Controversie**

**Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.**

~~Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci (inclusi quelli esclusi o receduti) o tra i soci medesimi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e del presente Statuto e/o, più generale dell'esercizio dell'attività sociale, sarà risolta (previo esperimento del tentativo di conciliazione presso organismi abilitati ai sensi di legge) da un arbitro unico in via rituale e secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà a Torino.~~

#### ARTICOLO SOPPRESSO

ARTICOLO 38 ~~34~~) Divieti.

**Ai sensi della normativa vigente, la società:**

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 39 ~~35~~) – Rinvio alle disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

## NUOVO STATUTO

### **ARTICOLO 1) – Costituzione**

In attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 è costituita, ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, una società Consortile per Azioni, denominata "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.", a capitale pubblico prevalente, siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.". La stessa è qualificata come società *in house providing*

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

### **ARTICOLO 2) – Sede**

La società ha sede legale nel comune di Torino.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio consorziato comunicare il cambiamento della propria sede legale.

L'Assemblea dei soci, nei modi di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

### **ARTICOLO 3) – Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2056 (duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### **ARTICOLO 4) – Oggetto**

La società consortile svolge servizi volti al perseguimento delle attività istituzionali degli enti pubblici consorziati nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle loro funzioni.

Nello specifico, la società effettua, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

- a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la società sviluppa, nelle forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero, rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte.
- b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero.
- c) Contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.
- d) Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea.

e) Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico – sociale.

f) Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere, curando l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.

g) Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani.

h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, nei limiti consentiti dalla legge e dal successivo articolo 6, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

#### **ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci**

Possono far parte della società: le Camere di Commercio del Piemonte, la Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione della Valle d'Aosta, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono, inoltre, partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

La partecipazione di soci privati è ammessa a condizione che non comporti:

- a) controllo, potere di veto;
- b) esercizio di influenza determinante sulla società;
- c) sia prevista dalla legislazione nazionale.

#### **ARTICOLO 6) - Ripartizione dell'attività**

La società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

#### **ARTICOLO 7) – Contributi dei soci e contribuzioni**

I soci sono tenuti a versare alla società i contributi annuali ordinari per fare fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società stessa nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.

La contribuzione da parte delle Camere di Commercio rispetta la determinazione dei compiti e delle funzioni ad esse attribuiti in base alla Legge n. 580/1993, come da ultimo modificata dal D.Lgs. 219/2016.

I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 3, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, in misura proporzionale alle quote consortili.

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico e vengono erogati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

I contributi devono essere versati dai soci entro il primo giorno del mese di aprile dell'anno di riferimento.

In caso di ingresso di nuovi soci, o di trasferimenti di pacchetti azionari all'interno della compagine sociale, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti o che aumentano la propria quota proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso o dal momento di acquisizione della maggiore quota; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.

I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono, altresì, rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali - senza, peraltro, che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio - anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

#### **ARTICOLO 8) – Capitale e patrimonio sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi particolari diritti, mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare l'articolo 2468 e 2348 c.c. e l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le nuove azioni, per ciascuna categoria, saranno riservate per la totalità in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute della stessa categoria, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente Statuto.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di Euro 250.000,00;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio relative a precedenti esercizi;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- d) dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica nonché secondo le disposizioni del codice civile in materia.

#### **ARTICOLO 9) – Trasferibilità delle azioni**

Le azioni sono trasferibili in favore di soci e di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5. Il socio che intende alienare deve inviare all'Organo amministrativo una comunicazione contenente condizioni e termini identificativi del proposto trasferimento, e in ogni caso l'indicazione

dell'oggetto, dell'eventuale corrispettivo e condizioni di pagamento offerti e delle generalità del possibile acquirente.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante accettazione scritta della proposta, notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) al socio alienante e all'Organo amministrativo, entro i venti (20) giorni successivi alla comunicazione.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo per tutte le azioni oggetto della proposta di trasferimento. Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più d'uno, la prelazione s'intende esercitata da ciascuno di essi parzialmente, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, acquistando essi comunque insieme la totalità delle azioni da trasferire.

Se viene esercitata la prelazione, le azioni sono trasferite ai soci acquirenti senza indugio dopo lo scadere del termine per l'esercizio del diritto, al prezzo ed alle condizioni indicati nella comunicazione dell'alienante.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

#### **ARTICOLO 10) – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono alla redazione del bilancio e del programma di attività di cui all'art. 30, che devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea dei soci. La società non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

#### **ARTICOLO 11) – Organi della società**

Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 12) – Assemblea dei soci.**

La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura dell'Organo di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telegramma o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro dei soci.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 del c.c., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del c.c., nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, si applica il disposto di cui al quarto periodo dell'art. 2366 del c.c.. In tale ultima ipotesi dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audiovideo conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audiovideo collegati nei quali gli

interventuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

### **ARTICOLO 13) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea**

Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega è stata conferita solo per la prima convocazione dell'Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive.

Nei limiti ed alle condizioni previste dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente.

### **ARTICOLO 14) – Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'Assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:



1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 30 predisposto dall'Organo Amministrativo;
2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci secondo quanto previsto dal precedente art. 7 dello Statuto;
3. ammissione di nuovi soci e trasferimento di azioni tra i soci;
4. esclusione dei soci nei termini di cui all'art. 32;
5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda.

Sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) del capitale sociale le delibere dell'Assemblea Ordinaria relative alla nomina del Consigliere di amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di Commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 16 e relative alla nomina del Presidente, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 15) – Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i  $\frac{2}{3}$  (due/terzi) del capitale sociale, o più della metà del capitale per la nomina e revoca dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 16) – Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, incluso il Presidente, qualora ne sussistano le specifiche ragioni previste dalla legge.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, alla Regione Piemonte spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).

Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di uno o due Consiglieri, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (rispettivamente tre o cinque).

Il restante Consigliere sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, ove nominato.

La Regione e le Camere di Commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina in modo da garantire il principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri Consiglieri nominati.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o, se nominati, decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.

#### **ARTICOLO 17) – Sostituzione di Amministratori**

In caso di Organo amministrativo collegiale, per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati, si applicano le norme che seguono, assicurando comunque il principio di equilibrio tra i generi e che permanga la maggioranza dei componenti.

In caso di cessazione dell'Amministratore nominato dall'Assemblea, se è rimasta in carica la maggioranza dell'Organo amministrativo, l'Assemblea medesima provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo Amministrativo.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla Regione o dalle Camere di Commercio, i restanti amministratori provvederanno ad informare entro dieci giorni lavorativi l'Ente che aveva nominato l'Amministratore cessato affinché provveda a nominare un sostituto.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea e di uno di quelli nominati dalla Regione o dalle Camere di Commercio ove l'Organo Amministrativo sia composto da 5 membri, i restanti amministratori nel minor tempo possibile convocano l'Assemblea e informano l'Ente interessato, affinché provvedano alle rispettive sostituzioni.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o due su tre degli amministratori o tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale compie nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 18) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta elettronica certificata o, in subordine, raccomandata, telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, altri funzionari interni della società e/o esperti in materia di internazionalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, con ogni possibilità di contraddittorio e di scambio dei documenti. Inoltre deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ARTICOLO 19) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi, potere che il Consiglio ha facoltà di delegare al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato, se nominati.

Nelle riunioni collegiali, il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra esterni al CdA, anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario, se nominato.

#### **ARTICOLO 20) – Poteri e competenze dell'Organo Amministrativo**

Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società e ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno. All'Organo Amministrativo compete, inoltre, l'esecuzione del programma di attività approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 4, n. 1 e nei limiti del controllo analogo di cui all'art. 26.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale, ove nominato, e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica, l'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

La carica di Amministratore Delegato non è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti, poteri e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure *ad negotia*, determinandone i limiti all'atto del conferimento.

#### **ARTICOLO 22) – L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, quando esistente, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni su materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- c) dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando esistente;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, quando esistente, qualora autorizzato dall'Assemblea.

Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione

quando esistente, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

In caso di impedimento del Presidente, lo stesso potrà essere sostituito dal Vice-Presidente

### **ARTICOLO 23) – Collegio Sindacale**

La gestione della società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., la Regione Piemonte e le Camere di Commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo ed uno supplente, in modo tale da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. A tal fine, la Regione e le Camere di Commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 39/1995. Non possono far parte del Collegio Sindacale coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della legge regionale 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/2012.

L'incarico di componente del Collegio Sindacale è rinnovabile una sola volta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione o chi ne fa le veci ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

### **ARTICOLO 24) – Direttore Generale**

Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese e/o amministrazioni pubbliche.

Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili.

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo amministrativo.

Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.

Qualora l'Organo amministrativo decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni possono essere esercitate dall'Amministratore Unico o dal componente delegato del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sulla sua possibile e/o prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

Il Direttore Generale:

- a) assicura la gestione complessiva della società;
- b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale;
- c) ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;
- d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'Assemblea per l'approvazione;
- e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.

#### **ARTICOLO 25) - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società deve essere esercitata da un revisore contabile o da società di revisione, a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale, la quale ne determina il relativo corrispettivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non deve essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **ARTICOLO 26) – Controllo analogo**

La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché ai provvedimenti attuativi di tali discipline deliberati dal Socio, sulla base degli indirizzi impartiti dal medesimo.

A tal fine la società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

Conseguentemente, copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove esistente, nonché i verbali del Consiglio stesso, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, unitamente alle relazioni e agli eventuali rilievi e/o osservazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione - effettuate sulle attività oggetto di affidamenti *in house* - devono essere tempestivamente trasmessi ai Soci.

#### **ARTICOLO 27)- Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo amministrativo.

La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.

### **ARTICOLO 28)- Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale**

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dal Regolamento delle assunzioni predisposto dalla Società in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

### **ARTICOLO 29) – Emolumenti Organo Amministrativo, Sindaci e Direttore Generale**

L'Assemblea determina, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale, l'importo complessivo per la remunerazione dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, e all'Amministratore Delegato, se nominato.

La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.

Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della società.

Il trattamento retributivo del Direttore Generale non deve essere superiore a quello riconosciuto ai Direttori regionali.

Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del compenso attribuito al Direttore Generale dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dall'Organo amministrativo.

### **ARTICOLO 30) – Il programma di attività**

Nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006, il programma di attività della società è composto da:

- a) il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
- b) le iniziative promozionali;
- c) i progetti;
- d) le attività specifiche.

Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel Programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali componenti di spesa.

### **ARTICOLO 31) – Recesso del socio**

In caso di recesso si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso, i soci hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio recedente in proporzione alle azioni possedute. Si applica l'art. 2437 sexies c.c..

La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del socio receduto è disciplinata dal successivo art. 33.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **ARTICOLO 32) – Esclusione del socio**

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 14 comma 3, non computandosi nel quorum deliberativo la quota del socio da escludere, nei confronti del socio che:

- a) non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società;
- b) è soggetto a procedure concorsuali;

- c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della società;
- d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la società.

Al socio escluso spetta la liquidazione della quota, ai sensi del successivo art. 33.

I soci rimanenti hanno diritto di acquistare le azioni appartenenti al socio escluso in proporzione alle azioni possedute entro trenta (30) giorni dallo scadere del termine per l'impugnazione di cui sopra, con dichiarazione scritta inviata all'Organo Amministrativo della società. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'importo di cui all'art. 33.

In caso di mancato acquisto nel termine di cui sopra da parte degli altri soci si applicano le norme previste dalla legge in materia di liquidazione della quota del socio receduto.

### **ARTICOLO 33) – Liquidazione della quota al socio uscente**

In caso di recesso o esclusione, la partecipazione al capitale sociale spettante al socio uscente sarà liquidata sulla base dell'art. 2437 ter c.c..

Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla società verso il socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento di liquidazione le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e del l'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere, a norma dell'art. 2437 – ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e da trasmettere in pari data a ciascun socio tramite posta elettronica certificata. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

L'Assemblea Straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie a causa dell'esclusione e/o del recesso dei soci.

### **ARTICOLO 34) - Scioglimento**

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 35) - Informativa**

Salvo quanto previsto dall'art. 26, devono comunque essere inviati a tutti i soci:

- il Programma di attività ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dall'Organo Amministrativo almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- il Programma di attività ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci;
- la relazione semestrale
- la relazione annuale sul governo societario ai sensi della normativa sulle società a partecipazione pubblica.

L'Amministratore Unico o il Presidente, in caso di organo amministrativo collegiale, sono tenuti a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

L'Organo Amministrativo è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

L'Organo Amministrativo provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

### **ARTICOLO 36) Trasparenza Amministrativa**

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigente.

Inoltre la Società adempie a tutti gli obblighi previsti, ai sensi della normativa vigente, in materia di prevenzione della corruzione.

### **ARTICOLO 37 ) – Controversie**

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

### **ARTICOLO 38) Divieti.**

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **ARTICOLO 39) – Rinvio alle disposizioni del codice civile.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.